

## **ESTRATTO PER NOTIFICA A MEZZO PUBBLICI RECLAMI**

### **Consiglio di Stato in sede giurisdizionale**

#### **Ricorso N. 1325/2016**

Con atto notificato il 22.1.2016 la **Dott.ssa Chiara Martinelli** in proprio e nella qualità di referente dell'associazione formata con le Dottoresse Carlotta Conti, Giulia Bondi e Lucia Miliffi e **Carlotta Conti** ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato contro la **Regione Marche**, la dott.ssa **Ausilia Maione**, **Benedetta Giannella**, e il dott. **Luigi Listorti per la riforma** dell'ordinanza n. 404/2015 del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. I, depositata in data 23.11.2015, non notificata, con la quale è stata respinta l'istanza cautelare nel ricorso n. RG. 656/2015 per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

“- a) del Decreto del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria, n. 100/ARS del 3.8.2015 avente ad oggetto “Approvazione graduatoria candidati risultati idonei concorso pubblico straordinario, per titoli per assegnazione sedi farmaceutiche nella Regione Marche in applicazione all'art. 11 del D.L. 1/2012 convertito con modificazioni in L. 27/2012” ed allegata graduatoria (doc. n. 1);

b) nonché, di ogni atto presupposto, conseguente o connesso a quello in precedenza indicato, anche se non noto; in particolare, tra questi, dell'art. 8 del “Bando di Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 62 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Marche”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1794 del 28.12.2012, ove possa essere considerato ostativo all'accoglimento ricorrente (docc. nn. 2 e 3).

**Il ricorso in appello è stato depositato e ha preso il n. 1325/2016.**

La dott.ssa Martinelli, in proprio e nella qualità, ha fondato il ricorso dinanzi al TAR Marche sul seguente motivo di impugnazione: 1) Violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298, art. 6 lett. c). Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del Bando di Concorso. Violazione e falsa applicazione dei “Criteri della valutazione dei titoli dei concorrenti” fissati dalla Commissione di gara. Eccesso di potere in tutte le sue figure

sintomatiche ed, in particolare, eccesso di potere per motivazione carente, perplessa e contraddittoria; difetto di istruttoria; manifesta illogicità e contraddittorietà.

Con ordinanza n. 404/2015 del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. I, depositata in data 23.11.2015, non notificata, è stata respinta l'istanza cautelare nel ricorso n. RG. 656/2015

Avverso la predetta ordinanza ha proposto gravame dinanzi al Consiglio di Stato la Martinelli in proprio e nella qualità sulla base del seguente motivo di impugnazione: 1) “Violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298, art. 6 lett. c). Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del Bando di Concorso. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed, in particolare, eccesso di potere per motivazione carente, perplessa e contraddittoria; difetto di istruttoria; manifesta illogicità e contraddittorietà”

Con ordinanza n. 12/16 il Consiglio di Stato ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio a mezzo pubblici proclami per tutti i nominativi presenti in graduatoria con pubblicazione dell'estratto del ricorso sul sito internet della Regione Marche.

Bologna 14.3.2016

Avv Giovanni Nicolini

